

Titolo II

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEI BENI

Art. 6.: (Riprese fotografiche libere).

I visitatori degli istituti di antichità e d'arte possono gratuitamente eseguire fotografie con apparecchi portatili, che non comportino l'uso di ponti, lampade e altri mezzi di illuminazione.

Può essere consentito l'uso di apparecchi portatili funzionanti a lampi di luce e su cavalletti, compatibilmente con la conservazione dei beni ed il funzionamento dell'istituto.

Il soprintendente o il capo dell'istituto, al quale i visitatori dovranno rivolgersi per il permesso, disciplina l'esecuzione delle fotografie, di cui al comma precedente, mediante avvisi esposti all'ingresso degli istituti.

Art. 7.: (Riprese fotografiche autorizzate).

Chiunque intenda eseguire negli istituti statali di antichità e d'arte riprese fotografiche, fuori dei casi di cui all'articolo precedente, deve essere autorizzato dal soprintendente o dal capo dell'istituto in cui si trovano le cose da fotografare. La domanda di autorizzazione in duplice copia, di cui una in carta libera, deve indicare l'opera o le opere da ritrarre, il numero delle riprese e lo scopo delle stesse.

Il soprintendente o il capo dell'istituto stabilisce per ogni concessione le condizioni, le modalità, il tempo dell'esecuzione e le prescrizioni atte a salvaguardare le opere e ad evitare intralcio ai visitatori.

Art. 8.: (Modalità delle riprese fotografiche).

Le riprese fotografiche, di cui ai precedenti articoli, sono effettuate di regola nelle ore di apertura al pubblico degli istituti.

Il soprintendente o il capo dell'istituto, per esigenze tecniche o di servizio, può autorizzare riprese fotografiche fuori dell'orario di apertura degli istituti.

Il soprintendente o il capo dell'istituto può vietare la ripresa fotografica quando da questa possa derivare danno all'opera da ritrarre; può altresì temporaneamente vietare le riprese fotografiche per particolari esigenze tecniche o di servizio. Del divieto, con l'indicazione delle opere e del periodo di proibizione, deve essere data notizia con apposito pubblico avviso all'ingresso dell'istituto.

Art. 9.: (Attività professionale).

È vietato nell'interno degli istituti statali di antichità e d'arte l'esercizio dell'attività professionale di fotografo e di cronista fotografico avente carattere di permanenza, stabilità o abitudine.

Il soprintendente o il capo dell'istituto può autorizzare di volta in volta, gratuitamente e senza speciali formalità, l'esercizio dell'attività professionale di fotografo e di cronista fotografico in occasione di particolari manifestazioni, visite ufficiali, avvenimenti culturali. Nel provvedimento di autorizzazione sono determinate le condizioni dell'esercizio dell'attività e le misure di salvaguardia dell'opera d'arte.